

## FISCO & AZIENDA

- NOVEMBRE 2011 -

### Sommario

REGOLARIZZAZIONE  
DELL'IVA AL 21% PAG. 1

ACCONTO  
DICHIARAZIONE REDDITI PAG. 2

GLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI  
E LA NUOVA RISCOSSIONE PAG. 2

SOCIETÀ: OBBLIGO DELLA POSTA  
ELETTRONICA CERTIFICATA PAG. 3

RIFIUTI: SISTRI, PROROGA  
AL 9 FEBBRAIO 2012 PAG. 2

PREVENZIONE INCENDI:  
DIMINUISCE LA BUROCRAZIA PAG. 4

### IN EVIDENZA

ACCONTO DICHIARAZIONE  
REDDITI 2011 PAG. 2

LE PRINCIPALI SCADENZE  
DI NOVEMBRE-DICEMBRE PAG. 4

**ACA**

Associazione Commercianti Albesi

### REGOLARIZZAZIONE IVA AL 21%

Il 16 settembre 2011 l'Agenzia delle Entrate aveva fornito le prime istruzioni in merito all'entrata in vigore (dal 17.9.2011) dell'aliquota IVA del 21%, chiarendo, in particolare che i soggetti che nei primi giorni non avevano applicato la nuova misura per "ragioni di ordine tecnico", avrebbero avuto la possibilità di regolarizzare l'errata fatturazione/annotazione dei corrispettivi operando una variazione in aumento per la maggior IVA dovuta ai sensi dell'art. 26, comma 1, DPR n. 633/72. Per tale regolarizzazione, secondo questa prima precisazione, non era applicabile alcuna sanzione se la maggiore imposta era versata nella liquidazione periodica in cui l'IVA è esigibile (il 17.10 per i soggetti mensili che liquidano il mese di settembre, ovvero il 16.11 per i soggetti trimestrali che liquidano il terzo trimestre).

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011 ha di fatto previsto la possibilità di effettuare una regolarizzazione entro termini più ampi.

In primo luogo, i contribuenti mensili potranno correggere fino al 27 dicembre 2011 le fatture emesse entro il mese di novembre. Per i contribuenti trimestrali è fissato lo stesso termine per regolarizzare le fatture emesse entro il mese di settembre.

In secondo luogo, i contribuenti mensili potranno correggere le fatture emesse entro il mese di dicembre fino al 16 marzo 2012. Stesso termine per le fatture emesse nel quarto trimestre



dai contribuenti trimestrali.

La circolare prevede altresì la possibilità di regolarizzazione delle fatture ricevute entro 30 giorni dalla registrazione, con la possibilità di superare tale termine nell'ipotesi in cui non si sia ricevuta la fattura integrativa. La regolarizzazione va comunque effettuata entro il 30 aprile 2012.

In ogni caso, gli acconti pagati entro il 16 settembre scontano l'aliquota del 20%, restando ferma l'aliquota del 21% per le fatture a saldo emesse o agli altri acconti successivi a tale data.

Analogamente, le fatture "anticipate" emesse entro il 16 settembre, scontano l'aliquota del 20% nonostante il bene sia stato consegnato o il servizio sia stato pagato in un momento successivo.

Il pagamento della maggiore imposta dovuta dovrà essere comprensivo degli interessi qualora le scadenze sopra indicate comportino un differimento del termine ordinario di liquidazione e versamento.

Per informazioni, tel. 0173/226611, e-mail [fiscale@acaweb.it](mailto:fiscale@acaweb.it)

## ACCONTO DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2011

Entro il prossimo 30 novembre è necessario provvedere al versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte relative ai redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2011, che verranno dichiarati nel mod. UNICO 2012.

Per determinare l'ammontare dell'acconto dovuto si può utilizzare alternativamente uno dei seguenti metodi:

- **metodo storico**, basato sull'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente, ossia utilizzando come base di riferimento il rigo "Differenza" del modello Unico2011 (relativo al 2010), ovvero il rigo "Totale imposta" della dichiarazione Irap (relativa al 2010).

Si rammenta, inoltre, che il risultato finale della dichiarazione non è determinante al fine di definire se l'acconto è dovuto o meno, in quanto anche in presenza di un saldo a credito si può essere tenuti al versamento degli acconti.

- **metodo previsionale**, in base al quale si effettua una stima del reddito che verrà conseguito nel 2011, calcolando su questo l'acconto dovuto.

Tale metodo consente, qualora si preveda di realizzare nel corrente periodo d'imposta un reddito inferiore a quello conseguito nel precedente, di versare un acconto

## GLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI E LA NUOVA RISCOSSIONE

A partire dall'1.10.2011 gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate per imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2007 e successivi devono contenere l'intimazione al pagamento entro il termine di presentazione del ricorso. Gli avvisi di accertamento, che non saranno più seguiti dall'iscrizione a ruolo e dalla relativa "cartella di pagamento" per la riscossione delle somme dovute, riguardano gli avvisi:

- emessi dall'Agenzia delle Entrate;
- emessi a partire dall'1.10.2011;
- aventi ad oggetto imposte sui redditi e/o IVA e/o IRAP;
- riguardanti periodi d'imposta in corso al 31.12.2007 e/o successivi.

Lo scopo della disposizione in esame è quello di semplificare e velocizzare la riscossione, ma di fatto essa comporta minore tutela per il contribuente. Si pensi al caso in cui il contribuente non sia venuto a conoscenza dell'avviso per un vizio di notifica. Lo stesso potrebbe essere oggetto di un pignoramento dopo il decorso del termine di legge (venendo meno la cartella di pagamento il contribuente non può "bloccare" l'esecutività eccedendo l'irregolare notifica dell'atto iniziale). Se il contribuente non intende attivare il contenzioso e cioè procedere con il ricorso contro l'avviso di accertamento, dovrà versare le somme oggetto dell'"intimazione al pagamento" contenuta nel "nuovo" avviso di accertamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto (termine di presentazione del ricorso).

Decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento senza aver proposto ricorso o aver pagato quanto dovuto l'avviso diviene

inferiore rispetto a quello che si sarebbe calcolato applicando il metodo storico.

E' necessario però sottolineare che se le somme complessivamente versate (prima e seconda rata) non risultano almeno pari al quantum effettivamente dovuto (pari al 99% o al 100% a seconda del soggetto obbligato), il versamento dell'acconto verrà considerato insufficiente; sarà conseguentemente applicata una sanzione, pari al 30% del versamento omesso, oltre agli interessi di mora.

**Modalità di versamento:** il versamento della seconda o unica rata dell'acconto 2011 va effettuato con il mod. F24, fermo restando per i titolari di partita Iva l'obbligo di utilizzare esclusivamente il canale telematico. Sono esonerati dal versamento degli acconti coloro che non hanno avuto redditi (sia nell'esercizio in corso che in quello precedente), gli eredi del contribuente deceduto e chi non raggiunge le soglie minime previste per il versamento.



Per informazioni, tel. 0173/226611, e-mail [fiscale@acaweb.it](mailto:fiscale@acaweb.it)

esecutivo.

Ciò comporta che, decorsi ulteriori 30 giorni, l'esazione delle somme richieste nell'avviso di accertamento viene affidata all'Agente della riscossione che, quindi, senza la preventiva iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento al contribuente,

può procedere all'esecuzione forzata. L'esecuzione forzata dell'agente della riscossione, a prescindere dalla proposizione del ricorso, viene sospesa per 180 giorni decorrenti dalla data dell'affidamento all'Agente della riscossione.

Sul punto va evidenziato che:

- prima del decorso dei citati 30 giorni in presenza di fondato pericolo per la riscossione l'Amministrazione può affidare, all'Agente il recupero delle somme richieste nell'avviso di accertamento.

In questa eventualità:

- l'affidamento all'Agente deve comunque avvenire decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

- all'Agente della riscossione spetta l'aggio ed il rimborso delle spese relative alla procedura esecutiva.

Somme da versare. Decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, se non sono intervenute sospensioni e non è più possibile presentare ricorso il contribuente, al fine della definizione delle somme richieste, dovrà quindi versare: le maggiori spese, le sanzioni, gli interessi, gli aggi di riscossione (pari al 9%), gli interessi di mora, le eventuali spese relative alla procedura esecutiva.

Per informazioni, tel. 0173/226611, e-mail [fiscale@acaweb.it](mailto:fiscale@acaweb.it)

## RIFIUTI, SISTRI: proroga al 09.02.2012

Il Ministero dell'Ambiente, al fine di verificare l'efficacia del funzionamento del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed il funzionamento delle componenti hardware e software, ha prorogato l'entrata in vigore del sistema al 9 febbraio 2012.

Per i produttori di rifiuti fino a dieci dipendenti l'entrata

in operatività del SISTRI decorrerà dopo il 1 giugno 2012.

Il Ministero dovrà inoltre stabilire deroghe per rifiuti a bassa criticità ambientale e per rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi regolati per legge.

Per ulteriori informazioni, tel. 0173/226611 – e-mail: [servizi@acaweb.it](mailto:servizi@acaweb.it)

## SOCIETÀ: OBBLIGO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale, con risparmio



di costi di invio e tempi di consegna e rispondendo a requisiti di sicurezza ed efficacia. Tale strumento verrà utilizzato per le comunicazioni da e verso la Pubblica Ammini-

strazione.

Ricordiamo che le società di nuova costituzione a partire dal 29 novembre 2008 si sono già dotate di PEC e ne hanno dato comunicazione al Registro Imprese in fase di iscrizione della società stessa.

Tutte le società dovranno entro il **29 novembre 2011** richiedere una PEC e presentare comunicazione al registro delle imprese del relativo indirizzo che risulterà nei dati di iscrizione.

La Confcommercio ha stipulato con Infocert e con Telecom Italia apposite convenzioni per la distribuzione del servizio PEC alle imprese associate, a condizioni economicamente vantaggiose rispetto agli attuali costi di mercato.

*Per informazioni, tel. 0173 226611 e-mail amministrazione@acaweb.it*

## VERIFICA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO: RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

La I Sezione Penale della Cassazione ha affermato con recente sentenza la responsabilità penale del datore di lavoro che, in buona fede, assume un lavoratore extracomunitario non in regola con il permesso di soggiorno.

A detta della Suprema Corte, il datore di lavoro deve sempre verificare la regolarità del documento e non "fidarsi" di ciò che gli viene detto dal lavoratore, in quanto non potrà invocare a sua discolpa la buona fede in caso di inesattezza o insussistenza delle affermazioni del cittadino extracomunitario. Segue un'analisi del reato soprattutto alla luce

dell'importante modifica introdotta dal comma 1-ter dell'art. 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (convertito nella legge 125/08), che ha cambiato la pena prevista per l'illecito in esame. Infatti, prima del 2008 il reato era punito con la contravvenzione dell'"arresto da tre mesi ad un anno e con l'amenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato"; a seguito della riforma attuata del 2008, il reato è stato trasformato in un delitto, punito con la pena della "reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

*Per informazioni, tel. 0173/226611, e-mail libri-paga@acaweb.it*

## Giochi pirici, novità per la vendita

Nuove disposizioni europee hanno modificato le regole per la detenzione e la vendita dei giochi pirici (razzi, petardi, ecc.): ogni artificio deve essere classificato in una specifica categoria dei prodotti esplodenti; anche gli articoli pirotecnici non classificati e di libera vendita, salvo rare eccezioni, soggiacciono alle pertinenti regole di vendita relative alla loro nuova categoria di appartenenza; i titolari delle attività di vendita di giochi pirici in precedenza non classificati, per poter continuare a svolgere la loro attività, dovranno munirsi della prescritta licenza di polizia; le scorte di prodotto in stoccaggio potranno essere smaltite entro due anni a far data dall'11 settembre u.s.; scaduto tale termine gli articoli pirotecnici dovranno essere distrutti, oppure etichettati secondo la nuova classificazione; si considerano lecitamente detenuti e commerciabili anche i giochi pirici non classificati già ordinati alla data del 11 settembre 2011. Il nuovo regolamento disciplina rigorosamente le caratteristiche di sicurezza che devono essere rispettate negli esercizi di minuta vendita e negli annessi depositi.

## Etichettatura dei prodotti alimentari

Le norme che regolano l'etichettatura dei prodotti alimentari, di carattere nazionale e comunitario, dispongono specifici obblighi, differenziati per le diverse tipologie di prodotti, del tipo di imballo prescelto o della destinazione dei prodotti stessi (esempio consumatore finale o negozio). Anche in caso di vendita o di trasporto di prodotti sfusi occorrono specifiche indicazioni. Altre normative disciplinano le indicazioni di carattere nutrizionale, pertinenti gli allergeni alimentari e i prodotti a denominazione come DOP e IGP.

## Pneumatici nuovi e fuori uso

La nuova normativa ambientale ha introdotto in Italia il principio della "responsabilità del produttore/importatore" dei pneumatici che ha l'onere di raccogliere e gestire il pneumatico stesso nel momento in cui diviene un rifiuto. Il funzionamento di questo sistema implicherà il versamento di un contributo al momento dell'acquisto di un nuovo pneumatico o di un nuovo veicolo.

Il valore del contributo, differenziato per le diverse tipologie di pneumatici e di veicoli, deve essere indicato in modo chiaro e distinto sulla fattura o qualsiasi altro documento fiscale rilasciato al cliente. Il contributo ambientale entra nella base imponibile dell'operazione su cui si applica l'IVA con aliquota ordinaria. La normativa interessa concessionari e rivenditori di autoveicoli e pneumatici e gommisti.

I gommisti o le officine potranno conferire gratuitamente i pneumatici fuori uso immessi sul mercato dopo il 7 settembre c.a. ai soggetti incaricati dai consorzi dei produttori, previa registrazione ai consorzi stessi.

*Per maggiori informazioni telefono 0173/226611 - e-mail: servizi@acaweb.it*

## CEDOLARE SECCA, LA SCADENZA DI NOVEMBRE

Dopo la prima scadenza fondamentale del 6 luglio (il 5 agosto con maggiorazione dello 0,4%) - data entro cui occorre versare il primo acconto della cedolare e, per tutti i contratti in essere dal 1° gennaio 2011, inviare la comunicazione preventiva all'inquilino tramite raccomandata postale - è in arrivo il prossimo adempimento.

**Ricapitoliamo.** L'opzione per la cedolare secca può essere esercitata solo se i locatori sono persone fisiche, l'immobile è di categoria catastale abitativa A (da A/1 a A/11 - esclusi gli uffici A/10) purché sia affittato ad uso abitativo. **La comunicazione.** Condizione per la validità dell'opzione per la cedolare da parte del locatore è la preventiva comunicazione al conduttore con raccomandata in cui deve essere indicata espressamente la rinuncia agli aumenti ISTAT del canone anche se previsti sul contratto. **L'opzione.** Per i contratti in corso al 1° gennaio 2011 l'opzione per il 2011 non richiede la presentazione del modello

69 all'Agenzia delle Entrate (ad esclusione delle proroghe o risoluzioni di contratti in corso), ma solo il pagamento dell'acconto e la raccomandata postale all'inquilino entro il 6 luglio. L'opzione per la cedolare 2011 verrà indicata in Unico o 730 2012.

**Dal 2012** l'opzione per la cedolare dovrà essere effettuata con il modello 69 entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità. Gli acconti. L'acconto della cedolare è pari all'85% dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2011.

Se l'importo dovuto per l'acconto cedolare è inferiore ad euro 257,52 viene versato in **unica soluzione a novembre**; per i nuovi contratti stipulati dal 1° giugno 2011 in poi, l'acconto si calcola solo a novembre, mentre per quelli che saranno stipulati dal 1° novembre 2011 non sarà dovuto l'acconto.

Per ulteriori informazioni tel. 0173/226611, e-mail: [annamaria.giacone@acaweb.it](mailto:annamaria.giacone@acaweb.it)

## LOCAZIONI, INDICI ISTAT

Si comunica, ai fini dell'aggiornamento dei canoni di locazione degli immobili adibiti ad uso commerciale o abitativo, la variazione dell'indice ai sensi della Legge 392/78:

- annuale settembre 2011/ settembre 2010 = 3,00% il cui 75% è pari al 2,25%;

- biennale settembre 2011/ settembre 2009 = 4,60% il cui 75% è pari al 3,45%.

Per conteggi e disbrigo delle pratiche, potete rivolgervi presso il nostro Ufficio Pratiche Amministrative.

Per ulteriori informazioni, tel. 0173/226611, e-mail [annamaria.giacone@acaweb.it](mailto:annamaria.giacone@acaweb.it)

## PRINCIPALI SCADENZE NOVEMBRE-INIZIO DICEMBRE 2011

### NOVEMBRE

#### 16 mercoledì

- Ritenute (mese precedente).
- Addizionali regionali/comunali.
- Iva liquidazione trimestrale.
- Iva liquidazione mensile.
- Iva dichiarazione d'intento.
- Imposta sugli intrattenimenti.
- Contributi Enpals mensili.
- Contributi Inps mensili.
- Contributi Inpgi.
- Gestione separata Inps collaboratori.
- Contributi previdenziali imprenditori agricoli.
- Contributi IVS Artigiani e Commercianti - Quota fissa sul minimale.
- Autoliquidazione Inail.
- Libro unico.

#### 20 domenica

- Contributi Enasarco trimestrali versamento.

#### 25 venerdì

- Elenchi Intrastat mensili.
- Enpals unificata - Denuncia unificata del mese precedente.

#### 29 martedì

- Società - Richiesta P.E.C. e comunicazione al Registro Imprese Cciaa.



#### 30 mercoledì

- Modello 730 - Conguaglio.
- Dichiarazione redditi e Irap - Acconti.
- Versamento seconda o unica rata d'acconto IRPEF, IRES e IRAP (regime dei minimi).
- Contributi IVS Artigiani e Commercianti - Secondo acconto.
- Gestione separata Inps professionisti - secondo acconto.
- FASI - Contributi integrativi dirigenti industriali.
- Uni-Emens - Denuncia telematica.
- Operazioni con Paesi Black list (sog-

getti mensili).

- Cedolare secca (seconda o unica rata).

### DICEMBRE

#### 15 giovedì

- Iva corrispettivi grande distribuzione.
- Depositi fiscali vino e prodotti soggetti ad accisa: tassa annuale.

#### 16 venerdì

- Iva liquidazione mensile.
- Iva dichiarazioni d'intento.
- Irpef ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati.
- Irpef ritenute alla fonte su redditi da lavoro autonomo.
- Irpef ritenute alla fonte su redditi da lavoro autonomo.
- Ritenute operate da condomini per prestazioni da contratti d'appalto/opera.
- Irpef altre ritenute alla fonte.
- Inps dipendenti.
- Gestione separata Inps collaboratori.
- Rivalutazione TFR - Versamento acconto imposta sostitutiva su fondo Tfr.
- ICI - Versamento imposta 2011.

GLI UFFICI DEL SERVIZIO FISCALE DELL'A.C.A. SONO A DISPOSIZIONE  
PER ULTERIORI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI AI SEGUENTI RECAPITI:

TEL. 0173/226611 - FAX 0173/449189

E-MAIL: [consulenza@acaweb.it](mailto:consulenza@acaweb.it)

[fiscale@acaweb.it](mailto:fiscale@acaweb.it)

SITO INTERNET: [www.acaweb.it](http://www.acaweb.it)